ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

ANNO ACCADEMICO 2013/2014

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO n. 92 del 8 maggio 2014

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

DECRETO RETTORALE n. 378/2014 del 07/05/2014
Modifiche al Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti……..pag. 1

DECRETO RETTORALE n. 377/2014 del 07/05/2014
Modifiche al Regolamento tipo di funzionamento delle Scuole……...pag. 14

ANNO 2014
REPERTORIO N. 378
PROTOCOLLO N. 25769

"MODIFICHE AL REGOLAMENTO TIPO DI FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI"

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con il Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 300 del 27 dicembre 2011 e in particolare l'articolo 16 sui Dipartimenti, l'articolo 39 sui Regolamenti di Ateneo e l'articolo 6, comma 3, lettera f), in materia di Regolamento generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti, emanato con il Decreto Rettorale n. 371 del 5 aprile 2012 e successiva modifica;

VISTI i Regolamenti di funzionamento dei singoli n. 33 Dipartimenti, emanati con il Decreto Rettorale n. 851 del 5 luglio 2012;

CONSIDERATO che si è reso necessario apportare alcune modifiche al Regolamento tipo dei Dipartimenti citato per introdurre: una disciplina uniforme per l'elezione delle rappresentanze degli assegnisti, un'integrazione per l'elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e alcune altre modifiche e integrazioni per esigenze di aggiornamento e di allineamento con i Regolamenti di funzionamento dei singoli Dipartimenti,

ATTESO che nelle more dell'adozione del Regolamento generale di Ateneo, in tema di norme sulla costituzione e funzionamento delle Strutture (articolo 6, comma 3, lettera f) il Regolamento tipo di Dipartimento assicura l'uniformità delle disposizioni concernenti il funzionamento e l'organizzazione delle Strutture (Dipartimenti e Scuole), con particolare riferimento a materie ed aspetti che rivestono il carattere della rilevanza conferita dalla disciplina e normativa nazionale o che in ogni caso ineriscono a tematiche che per la qualità e la quantità degli interessi coinvolti sono suscettibili di una normazione uniforme, nel rispetto di principi generali superiori;

VISTO che il Senato Accademico del 23 aprile 2012 ha approvato e il Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2014 ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche proposte al testo del Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti agli articoli 1, 10, 11 e 18 e all'introduzione del nuovo articolo 19;

DECRETA

Articolo 1 (Modifiche al Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 e il titolo dell'articolo stesso sono così riformulati:

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, …….....e l'acronimo….. congiuntamente o disgiuntamente.

2. Nell'articolo 10 "Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento" il comma 5 è riformulato e sono aggiunti il comma 6 e un paragrafo a fine articolo con i seguenti testi:

5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.
6.Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.
Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.

3. L'articolo 11 è così riformulato:

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;

c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;

d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;

e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;

f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento;

g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;

h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive da tenersi trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.

4. Nell'articolo 18 "Validità delle sedute" sono aggiunti i commi 3 e 4 e un paragrafo a fine articolo con i seguenti testi:

3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:

- *proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;*
- *proposta di chiamata di professori;*
- *stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.*

4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.

5. E' aggiunto l'articolo 19 così formulato:

Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle Scuole di riferimento)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012 – Regolamento di funzionamento delle Scuole.

Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento e compatibilmente con le formulazioni in esso recepite, fatte salve le specifiche disposizioni previste nei Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti di area medica.

Articolo 2 (Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti)

Il testo del Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti, riportato nell'Allegato A) che costituisce parte integrante del presente Decreto Rettorale, riporta le modifiche e le integrazioni descritte all'articolo 1.

Articolo 3 (Vigore)

Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Bologna, 07/05/2014

IL RETTORE
(Prof. Ivano Dionigi)

ALLEGATO A) al DECRETO RETTORALE N. 378 del 07/05/2014

"Testo integrato e modificato del Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti "

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI

(emanato con D.R. n. 371/16611 del 05/04/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 347/19244 del 02/05/2013 e D.R. n. N. 378/25769 del 07/05/2014)

Articolo 1 - I Dipartimenti propongono i Regolamenti di funzionamento seguendo il modello dell'Allegato A.

ALLEGATO A

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di.....

2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, …….....e l'acronimo….. congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di……..e di….……. e ha la propria sede amministrativa presso la sede di …….

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.
4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.
5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.

<u>I Dipartimenti che svolgono attività sanitaria – assistenziale devono inserire il comma 9</u>

9. Nella formulazione dei piani di attività e dei relativi pareri, il Dipartimento fa riferimento anche all'attività sanitaria-assistenziale svolta al suo interno.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di..……svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito……..(<u>indicare sinteticamente in modo descrittivo gli ambiti scientifici</u>)

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

a. Il Direttore;

b. Il Consiglio;

c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore)

1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:
   a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
   b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;
   c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
   d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
   e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
   f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
   g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
   h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;
   i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
   j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.
2. Il Direttore, inoltre:
   a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
   b. sovraintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;

c. sovraintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
   a. il Direttore che lo presiede;
   b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
   c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
   d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
   e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
   f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero compreso da 1 a 3 (METTERE NUMERO)
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
   a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;

b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;
d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;
i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;
j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;

v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.

2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
   a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
   b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
   c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;
   d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
   e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;
   f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 16, comma 3 o dell'art. 15, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.
5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
   b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
   c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
   d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
   e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
   f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
   g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
   h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive da tenersi trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.

Articolo 13 (La Giunta)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:
   a. il Direttore, che la presiede;
   b. il Vicedirettore;

c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
e. da 3 a 9 (METTERE NUMERO) professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
f. da 1 a 2 (METTERE NUMERO) rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori (METTERE NUMERO) designati secondo le seguenti modalità……..

3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

I Dipartimenti che hanno più sedi con i requisiti previsti dallo Statuto d'Ateneo devono inserire le norme sulle Unità Organizzative di Sede

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Dipartimento di …….., al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a ……., una a ……..…. una a……, una a ……..…….
   Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.
2. L'Unità Organizzativa di Sede
   a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
   b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.

   In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede
   a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
   b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
   c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
   d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
   e. sovraintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede (specificare tale possibilità nel Regolamento).

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
   a. forme di consultazione sincrone;
   b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.

3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:

- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
- proposta di chiamata di professori;
- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.

4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.

Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle Scuole di riferimento)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012 – Regolamento di funzionamento delle Scuole.

Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento e compatibilmente con le

formulazioni in esso recepite, fatte salve le specifiche disposizioni previste nei Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti di area medica.

ANNO 2014
REPERTORIO N. 377
PROTOCOLLO N. 25767

"MODIFICHE AL REGOLAMENTO TIPO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE"

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con il Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 300 del 27 dicembre 2011 e in particolare l'articolo 18 sulle Scuole, l'articolo 39 sui Regolamenti di Ateneo e l'articolo 6, comma 3, lettera f), in materia di Regolamento generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento tipo di funzionamento delle Scuole, emanato con il Decreto Rettorale n. 743 del 5 giugno 2012 e successive modifiche;

VISTI i Regolamenti di funzionamento delle singole Scuole emanati con il Decreto Rettorale n. 344 del 29 aprile 2013 e successive modifiche;

CONSIDERATO che si è reso necessario apportare alcune modifiche al Regolamento tipo delle Scuole citato per esigenze di aggiornamento o allineamento per decisioni, disposizioni regolamentari e linee di indirizzo già adottate dagli Organi Accademici o già contemplate nei Regolamenti di funzionamento delle singole Scuole ed inoltre per l'introduzione di una nuova disciplina, in materia di parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Scuola;

ATTESO che nelle more dell'adozione del Regolamento generale di Ateneo, in tema di norme sulla costituzione e funzionamento delle Strutture (articolo 6, comma 3, lettera f) il Regolamento tipo di Dipartimento assicura l'uniformità delle disposizioni concernenti il funzionamento e l'organizzazione delle Strutture (Dipartimenti e Scuole), con particolare riferimento a materie ed aspetti che rivestono il carattere della rilevanza conferita dalla disciplina e normativa nazionale o che in ogni caso ineriscono a tematiche che per la qualità e la quantità degli interessi coinvolti sono suscettibili di una normazione uniforme, nel rispetto di principi generali superiori;

VISTO che il Senato Accademico del 23 aprile 2012 ha approvato e il Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2014 ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche proposte al testo del Regolamento tipo di funzionamento delle Scuole agli articoli 1, 7 e 11;

DECRETA

Articolo 1 (Modifiche al Regolamento tipo di funzionamento delle Scuole)

1. Nell'articolo 1 "Oggetto del regolamento" il comma 1 e il comma 3 sono così riformulati:

1. Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di ..... che si articola nelle sedi di …….e nelle sedi didattiche di ……..

3. Alla denominazione della Scuola di…… può essere aggiunta la corrispondente denominazione in lingua inglese:……

2. Nell'articolo 7 "Il consiglio della scuola – composizione" la lettera f) è riformulata e di seguito è aggiunto un paragrafo finale all'articolo come segue:

f) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della scuola il coordinatore gestionale di scuola, con funzioni di segretario verbalizzante, e i responsabili amministrativi di sede.

Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutte le Scuole, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento della singola Scuola.

3. Nell'articolo 11 "Funzionamento degli organi" il comma 3 è riformulato, è aggiunto il comma 4 e un paragrafo finale all'articolo come segue:

3. Le deliberazioni relative al parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Scuola, sono assunte in composizione piena.

4. Le deliberazioni relative allo stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente o al ruolo equivalente a quello della persona oggetto di delibera.

Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutte le Scuole, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento della singola Scuola.

Articolo 2 (Regolamento tipo di funzionamento delle Scuole)

Il testo del Regolamento tipo di funzionamento delle Scuole, riportato nell'Allegato A) che costituisce parte integrante del presente Decreto Rettorale, riporta le modifiche e le integrazioni descritte all'articolo 1.

Articolo 3 (Vigore)

Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Bologna, 07/05/2014

IL RETTORE
(Prof. Ivano Dionigi)

ALLEGATO A) al DECRETO RETTORALE N. 377/25767 del 07.05.2014

"Testo integrato e modificato del Regolamento tipo di funzionamento delle Scuole"

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE

(emanato con D.R. n. 743/25835 del 05/06/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 3/311 del 07/01/2013, D.R. n. 340/2013 del 29/04/2013 e D.R. N. 377/25767 del 07.05.2014)

Art. 1 – Le scuole propongono il relativo regolamento di funzionamento seguendo il modello dell'allegato A.

Ai fini del presente regolamento, per "Unità di servizio didattico" si intendono le articolazioni organizzative dell'Amministrazione generale e dei Campus preposte all'erogazione dei servizi agli studenti e di supporto alle attività della Scuola definiti nel regolamento di organizzazione.

ALLEGATO A (vincolante)

PARTE I – ELEMENTI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di ..... che si articola nelle sedi di …… …….. e nelle sedi didattiche di **…….**

2. La Scuola di……, ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero per la compilazione delle banche dati dell'offerta formativa, ha la propria sede amministrativa a …….

3. Alla denominazione della Scuola di…… può essere aggiunta la corrispondente denominazione in lingua inglese:…….

Art. 2 (Classi di corso di studio e dipartimenti afferenti, vicepresidenze)

1. Sono di pertinenza della scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato approvato dagli organi di governo dell'ateneo competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello statuto.

2. Afferiscono alla scuola i dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di governo dell'ateneo competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello Statuto.

3. Le vicepresidenze della scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo dell'ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 7 e rilevabili dall'allegato di cui al precedente comma 1.

Art. 3 (Funzioni della scuola)

1. La scuola opera su ciascuna delle sedi dell'ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni:

a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi concorrono;

b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione dell'offerta formativa di riferimento;

c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della qualità della didattica.

2. In particolare la scuola:

a) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;

b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la scuola può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;

c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei corsi di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto;

d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-studenti;

e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione.

3. La scuola, previo parere dei dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all'art. 18, comma 4 dello statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma.

4. La scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai dipartimenti ad essa afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

Art. 4 (Autonomia della scuola)

La scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo statuto e i regolamenti di Ateneo.

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE

Art. 5 (Il presidente)

1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal consiglio della scuola fra i docenti dei dipartimenti afferenti alla scuola stessa.

2. Il presidente:

a) è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca;

b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio;

c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della scuola, anche secondo le previsioni del regolamento didattico d'ateneo. E' responsabile verso gli organi di governo dell'ateneo del buon andamento delle attività della scuola;

d) sovraintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e ricercatori dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di pertinenza della scuola;

e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione;

f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile amministrativo di sede e sentiti i direttori di dipartimento, l'impegno del personale tecnico amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla progettazione e programmazione didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base di criteri dimensionali e di complessità.

g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, l'eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla scuola, sulla base di criteri dimensionali e di complessità;

h) propone al consiglio della scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso d'esercizio, sull'utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico del responsabile amministrativo-gestionale della scuola, sentiti i vicepresidenti delle sedi territoriali;

i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni provenienti dal consiglio della scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h;

j) presenta al consiglio della scuola la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse assegnate, di cui all'art. 8 comma 1 lett. h;

k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal consiglio;

l) nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di ateneo;

m) sottoscrive l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, approvati dal consiglio;

n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla scuola secondo la disciplina dei regolamenti vigenti.

o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;

3. Il presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il consiglio della scuola, un vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di vicepresidenza, definite ai sensi dell'art. 18 comma 7 dello statuto, il presidente nomina un vicepresidente fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede.

5. Le cariche di vicepresidente vicario e di vicepresidente di sede possono essere ricoperte dalla stessa persona.

6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di presidente e vicepresidente di sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona.

7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, compresa l'autorizzazione alle missioni.

Art. 6 (Elezione del presidente della scuola)

1. Ai fini dell'elezione del presidente della scuola la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. 7 (Il consiglio della scuola - composizione)

1. Il consiglio della scuola dura in carica tre anni ed è composto da:

a) il presidente che lo presiede;

b) i Direttori dei dipartimenti afferenti o un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;

c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti afferenti ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello statuto. I rappresentanti dei dipartimenti nei consigli delle scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della giunta ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal dipartimento nelle diverse scuole di afferenza, sulla base dell'ultima programmazione didattica disponibile;

d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle rappresentanze studentesche.

e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della scuola i vicepresidenti di sede, qualora non siano già membri dello stesso;

f) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della scuola il coordinatore gestionale di scuola, con funzioni di segretario verbalizzante, e i responsabili amministrativi di sede.

Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutte le Scuole, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento della singola Scuola.

Art. 8 (Consiglio della scuola – Competenze)

1. Il consiglio della scuola:

a) elegge, nel corso della prima riunione, il presidente della scuola.

b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della scuola stessa a maggioranza assoluta dei componenti;

c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti;

d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall'art. 18, comma 4 dello statuto;

e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base delle delibere provenienti dai

dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della scuola e dall'unità di servizio didattico;

f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;

g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-studenti;

h) approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti;

i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate dagli organi di governo dell'ateneo;

j) approva l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro;

k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione;

l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad essa afferenti;

m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'ateneo.

In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'ateneo, approva gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi quadro e convenzioni.

n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.

Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione)

1. Presso ogni scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti il cui mandato termina alla scadenza del consiglio.

2. La commissione è composta:

- dal presidente della scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la convoca;
- dai vicepresidenti di sede;
- da un n. …. (inserire numero) di professori ordinari, da un n. …. (inserire numero) di professori associati da n. …. (inserire numero) di ricercatori, che compresi il presidente e gli eventuali vicepresidenti, siano pari a quello degli studenti. I professori e ricercatori sono designati dal consiglio della scuola, prevalentemente tra i propri membri, su proposta del presidente, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19, comma 6 dello statuto;
- da un n. …. (inserire numero) di studenti prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio della scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19, comma 6 dello statuto.

3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile amministrativo-gestionale della scuola o suo delegato.

Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni)

1. La commissione:

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
- formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
- può avanzare al consiglio della scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello statuto.
- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione dei dipartimenti afferenti.

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro (……inserire i giorni) dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.

3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali per esprimersi su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per l'assicurazione della qualità della didattica, che sono riservati alla commissione paritetica plenaria.

Art. 11 (Funzionamento degli organi)

1. Il funzionamento degli organi collegiali della scuola è disciplinato dalle norme generali e statutarie, con particolare riferimento all'art. 38 dello statuto.

2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

a. forme di consultazione sincrone;

b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.

3. Le deliberazioni relative al parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Scuola, sono assunte in composizione piena.

4. Le deliberazioni relative allo stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente o al ruolo equivalente a quello della persona oggetto di delibera.

Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti le Scuole, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento della singola Scuola.

PARTE III – ORGANIZZAZIONE

Le scuole che prevedono più sedi di vicepresidenza devono inserire le relative Norme

Art. 12 (Vicepresidente di sede)

1. Nella propria sede territoriale il vicepresidente:

- coadiuva il presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento della didattica;

- esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del precedente art. 5 comma. 2;
- esercita, all'interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla vicepresidenza; nell'esercizio di tale competenza può assumere provvedimenti di urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento relativamente all'utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei vincoli generali di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente;
- funge da referente della scuola negli organi del campus di riferimento, laddove presente nella sede.

2. Il vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo consiglio di campus, laddove presente nella sede.

3. Il vicepresidente di sede è componente della commissione paritetica e presiede l'eventuale sottocommissione territoriale.

Art. 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti)

1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di pertinenza della scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell'ateneo, ed eventualmente anche su invito della scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, sentiti gli altri dipartimenti coinvolti.

2. Il dipartimento di riferimento e i dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell'ateneo.

3. La scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante l'utilizzo della dotazione di cui all'art. 18, comma 8 dello statuto, valutando la sostenibilità complessiva dell'offerta formativa.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la scuola può chiedere il riesame delle delibere dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d'amministrazione, corredate da un proprio parere.

5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite nel piano triennale di cui all'art. 18, comma 4 dello statuto.

Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio)

1. I consigli di corso di studio:
- esprimono al dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici. I dipartimenti, a loro volta, possono

trasmettere al consiglio della scuola di riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle;

- esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.

Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico)

1. Le unità di servizio didattico di riferimento della scuola:

a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della scuola, contribuendo a garantirne la qualità;

b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e.

2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della scuola e dell'unità di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi.

3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo dell'ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d'ateneo.

PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA

Art. 16 (Fondi e gestione)

1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.

PARTE V - NORME FINALI

Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

PARTE VI – NORME TRANSITORIE

Ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori nell'anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza della scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della scuola nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno assunto servizio.

*****